

LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE 3/2012

Le procedure:

1. *Sovraindebitamento del debitore “non fallibile” – art. 10 e ss;*
2. *Sovraindebitamento del consumatore – art. 12 bis. e ss;*
3. *Liquidazione del patrimonio del debitore – art. 14 ter. e ss;*

Disposizioni comuni:

- *Presupposti soggettivi: i soggetti legittimati al ricorso e alle procedure di sovraindebitamento;*
- *Presupposto oggettivo: presenza di uno stato di sovraindebitamento;*

Casi di inammissibilità:

- *Debitore assoggettato o assoggettabile alle procedure concorsuali “maggiori”;*
- *Abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti;*
- *Abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati (ex art. 14 – 14 bis.);*
- *Abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento di accordi o piano omologati; Incompletezza della documentazione allegata o mancato rispetto dei limiti di cui all’art.7 (soddisfacim.cred.privilegiati).*

Limiti (art.7)

- *Venga assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. (es.alimenti, sussidi, ecc.);*
- *Sia previsto il pagamento integrale, ma eventualmente dilazionato, dei tributi costituenti U.E. (Iva, ritenute,...);*
- *Possibilità di falcidia di ogni altro credito, compresi quelli privilegiati, purché a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione.*

Contenuto della proposta (art.9 c.2-3-3 bis):

- *Elenco di tutti i creditori;*
- *Elenco di tutti i beni e degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni;*
- *Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;*
- *Spese correnti necessarie al sostenimento della famiglia;*
- *Composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di famiglia;*
- *Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi (nell'accordo);*
- *Dichiarazione degli eventuali redditi percepiti.*

Allegati alla proposta a cura dell'O.C.C.

- *Nel caso di accordo del “debitore non fallibile” viene richiesta una attestazione dell'O.C.C. sulla fattibilità del piano ai sensi dell'art.9 c.2 e art.15 c.6 L3/2012.*

Verifiche preliminari dell'O.C.C.:

- *In via preliminare istanza ex art.15 c.10 al Giudice delegato per l'accesso ai dati del soggetto contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischio e nelle altre banche dati pubbliche.*
- *1) Verifica delle completezze ed esclusività della documentazione allegata alla domanda;*
- *2) Circolari ai creditori per precisazione del credito;*
- *3) Verifiche dei dati rinveniente dalle Banche Dati.*

Banche Dati:

- *Centrale rischi;*
- *Centrale di Allarme interbancaria;*
- *P.R.A.;*
- *Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari;*
- *Comuni;*
- *Equitalia;*
- *INPS;*
- *Agenzia delle Entrate;*
- *CRIF;*

Attestazione dell'O.C.C. per “l'accordo del debitore non fallibile” (art.9 c.2 e 15 c.6)

- 1) Note preliminari sui procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;*
- 2) La proposta ex art.10 L.3/2012 presentata dagli istanti;*
- 3) L'attività di verifica dell'O.C.C. e i risultati;*
- 4) Il passivo e le posizioni debitorie degli istanti;*
- 5) Le spese di procedura, il compenso dell'O.C.C. e il deposito cauzionale;*

- 6) *L'attivo immobilizzato e patrimoniale disponibile;*
- 7) *La proposta di distribuzione del patrimonio disponibile – piano di soddisfacimento dei creditori;*
- 8) *Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda;*
- 9) *Conclusioni e attestazione;*
- 10) *Fascicolo dei documenti allegati.*

FASI DELLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO

Fasi successive della procedura di sovraindebitamento dell' "accordo del debitore non fallibile" (ex art.10 e ss):

Fase I°:

- ❖ *Redazione della proposta da parte del debitore e suo deposito.*
- ❖ *Entro i successivi 3 giorni comunicazione da parte dell'O.C.C. della proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali anche locali (art.9 c.1).*

Fase II°:

- ❖ *Verifica del Giudice se la proposta soddisfa i requisiti degli art.7-8-9;*
- ❖ *Decreto fissazione dell'udienza per l'omologa (non oltre 60 giorni).*

CONTENUTO DEL DECRETO (art.10 c.2):

- Idonea pubblicità (Registro Imprese, ecc.) → a cura dell'O.C.C.;*
- Trascrizione decreto per i beni immob. E mobili reg. → a cura dell'O.C.C.;*
- Divieto avvio o prosec. Azioni esecutive individuali/sequestri/ nuove prelazioni ecc..*

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ^{SAFE s.r.l} devono essere autorizzati dal Giudice.

Fase III°:

A cura dell'O.C.C.

Comunicazione del decreto e della proposta di accordo ai creditori (entro 30 giorni dal termine di cui all'art.10 c.1);

Entro 10 giorni dall'udienza per l'omologa voto dei creditori (Pec/fax/r.r....)

Formazione delle maggioranze necessarie al raggiungimento dell'accordo – voto favorevole di almeno il 60% dei creditori (ad esclusione dei creditori privilegiati) – Silenzio assenso.

Fase IV°:

Il giudice può omologare l'accordo mediante decreto:

Se la maggioranza è raggiunta l'O.C.C. trasmette relazione sui consensi ai creditori;

Nei 10 giorni successivi eventuali osservazioni o contestazioni;

Decorsi i 10 giorni Invio della relazione e attestazione definitiva sulla fattibilità al giudice Delegato;

Omologa dell'accordo da parte del Giudice (previa risoluzione delle contestazioni) e ne dispone la pubblicazione;

Contro l'omologa eventuale reclamo dei creditori al Tribunale (con successiva decisione collegiale)

Fase V°:

Fase esecutiva

Eventuale nomina del liquidatore;

L'O.C.C. risolve le difficoltà che insorgono nell'esecuzione e vigila l'esatto adempimento;

Possibile l'eventuale modifica dell'accordo ~~CAVE~~ dal debitore e con l'ausilio dell'O.C.C..

ESDEBITAZIONE

(Ex art. 14 terdecies)

Condizioni:

Aver cooperato al regolare svolgimento della procedura e non averne ritardato l'esecuzione;

Non aver beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti;

Non aver avuto condanna per reati di cui all'art.16;

Aver svolto nei 4 anni della procedura attività produttiva di reddito adeguata ovvero cercato occupazione;

Siano stati soddisfatti almeno in parte i creditori.

Limiti all'accesso:

Comportamenti tenuti dal debitore ed atti a:

- Aggravamento del dissesto o ricorso colposo e sproporzionato al credito;*
- Ritardare lo svolgimento della procedura;*
- Aver posto in essere atti in frode ai creditori o altri atti dispositivi illegittimi durante la procedura e nei 5 anni precedenti;*
- Violare la par condicio creditorum.*

Al termine delle procedure, ovvero in caso di mancata ammissione o revoca della proposta, l'O.C.C. deve dare comunicazione a mezzo r.r. ovvero PEC al debitore dell'avvenuta distruzione dei dati sensibili acquisiti nel corso della procedura.